



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

**Dott. Antonio MATANO** Presidente rel.

**Dott. Giuseppina FINAZZI** Consigliere Dott.

**Simona GEROLA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato  
in Cancelleria il giorno 13/12/2019 iscritta al n. 416/19 R.G. Sezione  
Lavoro e **posta in discussione all'udienza collegiale del 02/07/2020**  
d a

██████████ **SOCIETA' COOPERATIVA**, in persona  
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore  
rappresentata e difesa dall'Avv.to ██████████ di Roma,  
domiciliatario giusta delega in calce ricorso in appello

OGGETTO:

Retribuzione

**RICORRENTE APPELLANTE**

c o n t r o

██████████, rappresentata e difesa dall'Avv.to Veronica  
MEZZASALMA di Bergamo, domiciliatario giusta delega in atti.

**RESISTENTE APPELLATA**

In punto: appello a sentenza n. 429/19 del 13/06/19 del Tribunale di  
Bergamo.



**Conclusioni:****Del ricorrente appellante:**

*Come da note*

**Del resistente appellato:**

*Come da note*

*Fatto e Diritto*

Con sentenza n. 429/19 il Tribunale di Bergamo accoglieva il ricorso di ██████████ volto ad ottenere la condanna di ██████████ Società Cooperativa al pagamento della somma di € 10.162,90 a titolo di differenze retributive in dipendenza del rapporto di lavoro intercorso dal 26.5.2016 al 16.10.2017.

A fondamento della decisione osservava che:

- secondo quanto risultava dalla domanda di ammissione a socio sottoscritta dalle parti, la lavoratrice avrebbe dovuto godere del trattamento previsto dal CCNL Servizi Integrati e Multiservizi, mentre invece le era stato applicato il CCNL Multiservizi UNCI, circostanza che aveva determinato l'erogazione di un trattamento economico inferiore;
- la Cooperativa convenuta non aveva spiegato per quale ragione era stato applicato un CCNL diverso da quello concordato tra le parti al momento dell'instaurazione del rapporto;
- sulla base delle mansioni allegare in giudizio e non contestate (lavori di pulizia e manutenzione all'interno di alberghi, anche attraverso l'uso di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche), la lavoratrice avrebbe avuto diritto all'inquadramento



nel 2° livello del CCNL Servizi Integrati e Multiservizi (in luogo del 7° livello CCNL Multiservizi UNCI applicato dalla Cooperativa).

Il Tribunale aggiungeva che, in ogni caso, la domanda doveva essere accolta perché il trattamento economico effettivamente percepito dalla lavoratrice in base al CCNL UNCI era inadeguato ai sensi dell'art. 3, L. 142/01 e dell'art. 7, co. 4, D.L. 248/07, conv. in L. 31/08 e che quindi la retribuzione non poteva considerarsi sufficiente e proporzionata ai sensi dell'art. 36 Cost.; che la retribuzione tabellare del CCNL UNCI era risultata di molto inferiore rispetto a quella del CCNL sottoscritto da CGIL, CISL e UIL e che la disparità di trattamento era rimasta ingiustificata.

Da ultimo, aggiungeva che la delibera assembleare del 25.1.2016 con la quale era stata approvata la riduzione dei trattamenti economici non era applicabile alla ricorrente il cui rapporto di lavoro non era ancora sorto alla data della delibera.

La Cooperativa proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza.

La lavoratrice si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

Lo svolgimento dell'udienza di discussione avveniva mediante scambio e deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, avuto riguardo all'art. 1, co. 2, L. 70/2020, e la causa era decisa come da dispositivo comunicato alle parti.



\*\*\*

Con il primo motivo la Cooperativa censura la decisione del primo giudice di applicare il CCNL Servizi Integrati e Multiservizi in luogo del CCNL UNCI Multiservizi. Afferma che il Tribunale non poteva fare applicazione di un CCNL diverso da quello applicato da ██████████ Società Cooperativa, se non al prezzo di travolgere l'autonomia statutaria e regolamentare che l'ordinamento attribuisce alle società cooperative, in particolare con riferimento alla scelta del CCNL da applicare. Aggiunge che il primo giudice non ha considerato che il CCNL UNCI Multiservizi è stato sottoscritto da organizzazioni sindacali di rilevanza nazionale e, inoltre, che avrebbe ritenuto il CCNL UNCI peggiorativo "a prescindere", obliterando la specialità del rapporto di lavoro in cooperativa; che il primo giudice non ha neppure compiuto un giudizio di compatibilità tra la richiesta della lavoratrice e la specialità del rapporto. Infine, contesta la decisione di ritenere inapplicabile la delibera assembleare del 25.1.2016 di riduzione dei trattamenti economici adottata ai sensi dell'art. 6 L. 142/2001 in ragione dello stato di crisi aziendale.

Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha accertato la sussistenza di differenze retributive e sostiene che la lavoratrice non avrebbe provato il diritto all'inquadramento nel 2° livello del CCNL Servizi Integrati e Multiservizi e che il giudice avrebbe operato una non provata equivalenza tra le mansioni di detto livello e quello proprie del 7° livello del CCNL UNCI Multiservizi.



E aggiunge che la lavoratrice non avrebbe provato la non congruità, in concreto, ex art. 36 Cost. della retribuzione percepita.

\*\*\*

Preliminarmente, è necessario chiarire che nella domanda di ammissione a socio è contenuto anche il contratto di lavoro sottoscritto da entrambe le parti, nel quale viene espressamente stabilito che al socio lavoratore sarà corrisposta la retribuzione contrattuale prevista dal CCNL Servizi Integrati e Multiservizi. La società anche nel ricorso di appello nulla ha dedotto in ordine alla ragione per la quale ha unilateralmente disatteso la previsione contrattuale dell'applicazione del CCNL Servizi Integrati e Multiservizi, ragione per cui la domanda della lavoratrice è per ciò solo fondata, posto che l'ingiustificata violazione dell'obbligo contrattualmente assunto di applicare il suddetto CCNL costituisce un motivo autonomo e sufficiente per l'accoglimento della domanda della lavoratrice. Né, in contrario, rileva che dal Regolamento della Coop. (che la lavoratrice al momento dell'assunzione ha dichiarato di conoscere) si possa prevedere l'applicazione del CCNL UNCI, perché, in ogni caso, la previsione speciale contenuta nel contratto di assunzione prevale su quella generale prevista dal Regolamento. Vero è, che sulla base del contratto di assunzione la lavoratrice aveva senz'altro diritto all'applicazione del CCNL Servizi Integrati e Multiservizi, tenuto anche conto che la mancata applicazione dello stesso è rimasta priva di ogni giustificazione.



In merito alla fondatezza della domanda va osservato che, come già rilevato dal primo giudice, non sono in contestazione le mansioni svolte dalla lavoratrice come dalla stessa allegate in giudizio, consistenti in lavori di pulizia e manutenzione svolte all'interno di alberghi, anche con l'uso di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche. Ne consegue la correttezza

dell'inquadramento nel 2° livello del CCNL Servizi Integrati e Multiservizi rivendicato dall'odierna appellata, visto che secondo la declaratoria contrattuale a tale livello appartengono *«i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici»*. A titolo esemplificativo appartengono al 2° livello i *«lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate»*.

Le considerazioni che precedono sono già sufficienti per il rigetto dell'appello.

\*\*\*

Passando comunque ad esaminare il contenuto dell'appello, i due motivi, che essendo logicamente connessi possono esaminarsi



congiuntamente, non sono fondati.

Le doglianze formulate dalla società non tengono conto della corretta applicazione fatta dal Tribunale dell'art. 7, co. 4, D.L. 248/2007, conv. in L. 31/2008. Il primo giudice, dopo aver ricordato che in base all'art. 3, co. 1, L. 142/2001 anche per i soci lavoratori di cooperative vale criterio secondo cui per valutare la conformità del trattamento retributivo ai parametri previsti dall'art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro) occorre fare riferimento al CCNL applicabile alla categoria del settore di appartenenza oppure ad una categoria affine (in tal senso, v. Corte Cost. 51/2015), ha sottolineato che con il citato art. 7, co. 4, il legislatore ha disciplinato l'ipotesi in cui vi siano più CCNL della medesima categoria astrattamente applicabili, stabilendo che in tal caso le società cooperative devono applicare trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. In particolare, l'art. 7, co. 4, D.L. 248/2007, conv. in L. 31/2008 recita: *«Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle*



*organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria».*

Come ancora ricordato dal primo giudice, la Corte costituzionale (v. sentenza 51/2015), nel dichiarare non fondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della norma, ha precisato che i trattamenti economici complessivi previsti dai suddetti CCNL stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più

rappresentative a livello nazionale nella categoria costituiscono *«il parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel*

*definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost.».* Nella

sentenza la Corte cost. ha chiarito che tale parametro deve essere osservato indipendentemente dal carattere provvisorio della norma e

che quest'ultima, rinviando alla fonte collettiva che meglio di altre recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui

operano le società cooperative, si propone di contrastare forme di *«competizione al ribasso»*, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale

che ritiene conforme all'art. 36 Cost. la retribuzione concordata nei CCNL firmati da associazioni comparativamente più rappresentative.

Ciò premesso, priva di pregio risulta l'affermazione dell'appellante secondo cui anche il CCNL Multiservizi UNCI è stato sottoscritto da

*«organizzazioni sindacali di rilevanza nazionale».* Tale circostanza

non toglie che il CCNL Servizi Integrati e Multiservizi risulti quello sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

*«comparativamente più rappresentative a livello nazionale»*, tenuto





conto che è stato stipulato per la parte datoriale da Legacoop, Confcooperative e Associazione Generale Cooperative Italiane e per i lavoratori da CGIL-CISL-UIL (del resto, in tal senso si pronunciato anche il Ministero del lavoro, v. circolare 1.6.2012, n. 10310 prodotta dalla lavoratrice). Ed invero, si tratta di CCNL stipulato dalle più importanti sigle sindacali e da numerose e importanti associazioni datoriali (in tal senso v. Cass. 5189/19).

Neppure può essere condivisa l'affermazione secondo cui il primo giudice avrebbe ritenuto il trattamento economico previsto dal CCNL UNCI peggiorativo "a prescindere", per il solo fatto di essere previsto da un CCNL ritenuto privo dei requisiti previsti dall'art. 7, co. 4, DL 248/07, conv. in L. 31/2008. In realtà, il primo giudice ha espressamente e analiticamente valutato se la retribuzione erogata alla lavoratrice sulla base del CCNL UNCI potesse ritenersi sufficiente e proporzionata ai sensi dell'art. 36 Cost., giungendo ad un soluzione negativa sulla base di una serie di elementi che l'appellante non ha in alcun modo censurato: la rilevante entità delle differenze retributive rivendicate che induce a ritenere la previsione da parte del CCNL UNCI di una retribuzione tabellare sensibilmente inferiore a quella del CCNL Servizi Integrati e Multiservizi stipulato da CGIL-CISLUIL; la mancata allegazione da parte della società di un qualche motivo volto a giustificare una simile disparità di trattamento; la mancata allegazione del fatto stesso che il trattamento economico complessivo riconosciuto alla lavoratrice non fosse inferiore a quello previsto dal



CCNL Servizi Integrati e Multiservizi; la mancata allegazione che, comunque, la lavoratrice per effetto di previsioni regolamentari o dell'erogazione di premi o dividendi, aveva percepito in concreto un trattamento economico complessivo «*non inferiore*» a quello dettato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Risulta a questo punto chiara l'inconsistenza della doglianza secondo cui il primo giudice non avrebbe considerato la specialità del rapporto di lavoro in cooperativa e non avrebbe compiuto una valutazione circa la compatibilità della richiesta avanzata dalla lavoratrice con detta specialità. Nella fattispecie non è in discussione la specialità del rapporto di lavoro dei soci di cooperativa, ma l'individuazione di quale sia, in base alla norma di cui all'art. 7, co. 4, D.L. 248/2007, conv. in L. 31/2008, il trattamento economico cui la lavoratrice aveva diritto, norma che il primo giudice ha applicato correttamente individuando il CCNL Servizi Integrati e Multiservizi come quello stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per le stesse ragioni non ha fondamento l'assunto secondo cui mancherebbe la prova della non congruità, in concreto, ex art. 36 Cost. della retribuzione percepita. La non congruità discende infatti direttamente dalla corretta individuazione del trattamento economico previsto dal CCNL Servizi Integrati e Multiservizi come quello cui la lavoratrice aveva diritto in base all'art. 7, co. 4, D.L. 248/2007, conv. in L. 31/2008.



Non ha pregio neppure l'affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe riconosciuto le differenze retributive sulla base di una non provata equivalenza delle mansioni tra il 7° liv. del CCNL UNCI e il 2° liv. del CCNL CGIL-CISL-UIL. Semplicemente il Tribunale, una volta stabilito che al rapporto doveva essere applicato il CCNL CGILCISL-UIL, si è limitato a individuare, sulla base delle mansioni allegare dalla lavoratrice e non contestate dalla società, il corretto inquadramento.

Resta, da ultimo, da esaminare la questione della delibera assembleare 25.1.2016 con la quale è stata approvata la sospensione dei trattamenti relativi alle mensilità aggiuntive e ai ristorni, delibera che la società sostiene di aver adottato nell'ambito di un piano di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 L. 142/2001.

L'appellante critica la sentenza che ha affermato la non applicabilità alla lavoratrice della delibera, in quanto approvata quando il rapporto di lavoro non era ancora sorto e sottolinea che all'atto dell'assunzione la lavoratrice aveva dichiarato di conoscere lo Statuto e il Regolamento della Cooperativa.

Anche tale doglianza non è fondata.

Premesso che dalle buste paga risulta che in realtà i ristorni sono sempre stati riconosciuti in busta paga, la Corte condivide la motivazione del primo giudice in ordine alla non opponibilità all'odierna appellata della delibera: ed inverto, il fatto che la lavoratrice al momento dell'assunzione abbia dichiarato di conoscere,



e quindi di accettare, lo Statuto e il Regolamento comporta solo che essa conosceva la astratta possibilità di ripianare perdite con riduzioni del trattamento retributivo, ma non che fosse già in corso una riduzione della retribuzione e che la lavoratrice fosse disposta ad accettarla.

In secondo luogo, è opportuno precisare che in primo grado la delibera non è stata invocata dalla società come fonte di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito azionato in giudizio (né avrebbe potuto esserlo visto che la società di è costituita tardivamente in giudizio ed era quindi decaduta dal potere di opporre eccezioni non rilevabili d'ufficio), bensì come semplice elemento di conferma della specialità del rapporto di lavoro del socio di cooperativa e della necessità di svolgere un giudizio di compatibilità tra tale specialità e la rivendicazione della lavoratrice.

Si tratta di considerazioni che non intaccano il diritto della ricorrente. Gli elementi di specialità del rapporto, compresa la possibilità, ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 6 L. 142/2001, di disporre riduzioni temporanee dei trattamenti economici integrativi e di deliberare forme di apporto economico dei soci lavoratori alla soluzione della crisi aziendale, non coinvolgono la diversa questione risolta dall'art. 7 co. 4, D.L. 248/2007, conv. in L. 31/2008 di quale sia il trattamento economico complessivo da riconoscere nel caso dell'esistenza di più CCNL della medesima categoria.

Ed invero, si tratta di due problematiche distinte: una volta



individuato il trattamento economico da applicare, si tratterà poi di verificare la legittimità di eventuali soluzioni quali quelle adottate dall'appellante nella delibera 25.1.2016.

\*\*\*

In conclusione, l'appello deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.

*PQM*

respinge l'appello avverso la sentenza n. 429/19 del Tribunale di Bergamo e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 2.700, oltre accessori come per legge.

Brescia, 2 luglio 2020

Il Presidente est.

dott. Antonio Matano



[Empty space between vertical lines]

